

# Federazione Italiana della Caccia

## Sezione Provinciale di Sondrio

N. di prot. 23/2020

OGGETTO:

Provincia di Sondrio  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0017446 del 27/07/2020  
Class: 12.03 Fasc: 2014/4

SONDRIO, li 24/07/2020

Via Col. Alessi, 15  
Tel. e Fax 0342.51.48.08  
e-mail: fidc.sondrio@fidc.it

PROVINCIA DI SONDRIO  
POSTA PERVENUTA

24 LUG 2020



ESIDENTE DELLA PROVINCIA

NSIGLIERI PROVINCIALI

|   |  |
|---|--|
| ASSEGNATA A:  | <input type="checkbox"/> PIANIFIC. TERRIT., ENERGIA E CAVE   |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE                 | <input type="checkbox"/> LAVORI PUBBLICI                     |
| <input type="checkbox"/> SEGRETARIO GENERALE        | <input type="checkbox"/> VIABILITÀ E TRASPORTI               |
| <input type="checkbox"/> AFFARI GEN. - RIS. FINANZ. | <input type="checkbox"/> AGRICOLT., AMBIENTE, CACCIA E PESCA |
| <input type="checkbox"/> PROG. INTEGRATA, TURISMO   | <input type="checkbox"/> ASS. ....                           |
| <input type="checkbox"/> CULTURA, ISTRUZ., FORMAZ.  | <input type="checkbox"/> ALTRO .....                         |
| <input type="checkbox"/> LAVORO E SERVIZI SOCIALI   |  |
| <input type="checkbox"/> POLIZIA PROVINCIALE        |  |

Spett. Dott. CINQUINI PIERAMOS

Spett. Dott. PINI EVARISTO

Spett. Dott. CRISTINI GIANLUCA

### ULTERIORI OSSERVAZIONI PER IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO ALLA LUCE DELLE CONTRODEDUZIONI MOSSE DALLA PROVINCIA.

Con riferimento alle osservazioni già presentate e alle conseguenti osservazioni e valutazioni della Provincia di Sondrio, con relative modifiche all'impianto del PFVT provinciale, Federcaccia Sondrio è a segnalare la permanenza delle seguenti criticità, che in taluni casi possono anche sfociare nell'illegittimità dell'atto.

**1) GESTIONE DEL CINGHIALE.** Innanzitutto con riferimento alla gestione del cinghiale permangono delle inesattezze nei riferimenti e rimandi alle norme regionali e, soprattutto, attraverso il PFV viene avallata la scelta di escludere il cinghiale dalle specie cacciabili, pur ammettendo la necessità di dover ricorrere al controllo (e per numeri di capi non trascurabili) per contenerne l'espansione.

A tal riguardo valga in primo luogo osservare che già a pagina 10 del piano si cita in maniera errata la legge regionale 19 del 2017: nel Piano si riporta che essendo la provincia di Sondrio non idonea alla presenza del cinghiale, in base alla citata legge regionale la sua gestione debba avvenire mediante il controllo. Ma la legge Regionale all'art. 2 invero afferma che nelle aree non idonee la gestione del cinghiale debba avvenire con il controllo E con il prelievo venatorio in selezione (escludendo solo la caccia in forma collettiva).

Pertanto nel Piano Faunistico Venatorio Territoriale si dovrebbe inserire la corretta dicitura per cui *“il cinghiale È specie cacciabile soggetta a controllo e prelievo venatorio di selezione ai sensi della legge 19/2017”*.

Mediante poi il rimando al Piano Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC) del quinquennio 2019/2023 di fatto viene introdotto a tutti gli effetti il divieto di caccia ad una specie cacciabile. Per di più unicamente sulla base di fantasiose illazioni su presunte immissioni abusive (Dove? Quando? Su che basi? Si chiede sin d'ora la produzione dei verbali di accertamento da parte degli organi di vigilanza) e sulla base dell'assunto che comunque dove il cinghiale è cacciato tende a crescere comunque: di certo se fosse cacciato in territorio cacciabile e contestualmente sottoposto a controllo nelle aree vietate alla caccia (che spesso invece si trasformano in oasi di protezione anche e soprattutto per i cinghiali) la gestione in chiave di presenza tendente a zero sarebbe ben perseguibile! E del resto è stessa delibera regionale XI/1019 del dicembre 2018 a prevedere che la gestione del cinghiale dovrebbe avvenire con contestualità di prelievo venatorio nelle aree cacciabili e controllo nelle aree vietate alla caccia per evitare la formazione di aree di rifugio. Piuttosto valga ricordare che sempre ai sensi della Delibera citata ed in particolare dell'allegato A, è previsto espressamente che negli atti pianificatori sulla gestione del cinghiale siano previste opportune misure di contrasto ad eventuali immissioni illecite, ma non certo il divieto di caccia della specie, che del resto sarebbe provvedimento adottabile esclusivamente ai sensi di norme specifiche.

Si aggiunga infatti che il divieto di caccia del cinghiale (introdotto mediante la decisione di gestire il cinghiale unicamente mediante il controllo extravenatorio senza aprirne la caccia) è da ritenersi del tutto illegittimo e contrastante con la normativa nazionale e regionale per quanto concerne il territorio assoggettato a caccia programmata.

Partendo dalla normativa nazionale, è chiarissimo l'art. 19 (controllo della fauna selvatica) a stabilire quali siano i limiti potestativi delle Regioni in materia di modifica dell'elenco delle specie cacciabili:

Il comma 1 è inequivocabile e recita che *“1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”*.

Vietare il prelievo venatorio di una specie cacciabile ai sensi della legge statale, come è il cinghiale, innanzitutto può avvenire solo per periodi prestabiliti (e non a tempo indeterminato, come invece avviene in Provincia di Sondrio), ma per di più unicamente per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica: vietare il prelievo (in selezione) del cinghiale quando si abbattano mediamente 290/300 capi all'anno (e negli anni 2015-2016-2017-2018 il trend degli abbattimenti è stato costante, il che significa, in assenza di un calo, che il controllo non sta “eradicando il cinghiale” ma sta mantenendo costante la popolazione) è scelta immotivata e illegittima.

Senza dimenticare che la Legge 157/92 riconosce alla Regione (e non alla Provincia) il potere di vietare per periodi determinati la caccia ad una specie cacciabile; ma non certo se la specie è... sovrabbondante!

La Legge Regionale n. 26/93 conferma questo impianto all'articolo 41 che, al comma 1, recita *"Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità."*

Si conferma integralmente la previsione statale, con la precisazione che il potere di divieto temporaneo spetta al presidente della giunta regionale (e non alla Provincia di Sondrio).

Si aggiunga poi, quanto alla natura del controllo che sia l'articolo 19 della legge 157/92 che l'art. 41 della LR 26/93, al secondo comma precisano quale sarebbe la ratio del controllo: ovvero consentire alle Regioni di controllare demograficamente la fauna selvatica anche dove la caccia è preclusa, e di certo anche quando la caccia è vietata.

Ma vietare la caccia di una specie cacciabile per poi dover esercitare attività di controllo (contro l'art. 18 e l'art. 19 comma 1 della Legge 157/92) per abbattere costantemente 300 cinghiali all'anno, e dunque addirittura con un effetto di gestione conservativa, e in territorio aperto alla caccia pare un fuor d'opera: l'attività di controllo infatti, per le specie cacciabili è di certo una attività complementare del prelievo venatorio, da configurarsi come esclusivo solo laddove e allorquando sia chiusa la caccia o in quelle situazioni in cui la popolazione di animali sia comunque troppo esigua e si ritenga di doverne sospendere il prelievo venatorio.

Da ultimo si rileva che il divieto di caccia del cinghiale nemmeno potrebbe essere oggetto del Piano Faunistico Provinciale, che ha comunque un contenuto pianificatorio vincolato.

Si insiste pertanto per l'accoglimento delle osservazioni e l'opportuna correzione dell'impianto del PFV Provinciale.

**2) CALCOLO TASP.** In secondo luogo con riferimento al calcolo del TASP sottratto alla caccia e destinato a tutela della fauna si ribadisce che deve legittimamente conteggiarsi tutto il territorio utile alla fauna, ma sottratto alla caccia anche per altre disposizioni di legge. Sul punto la Giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai ferma: certo si deve distinguere tra zone utili e zone non utili alla fauna selvatica; ovvero è pacifico che una zona urbanizzata non sia da conteggiarsi, ma le fasce di rispetto stradali o attorno a case isolate o di montagna, se costituenti Territorio Agro Silvo Pastorale andrebbero certamente conteggiate. Si pensi ad una strada di montagna: le relative fasce di rispetto (fino a 50 metri dalla carreggiata) sono sfruttate dalla fauna selvatica né più né meno delle zone distanti 100 metri dalla carreggiata.

Del resto se tutti tali territori sono ritenuti non utili alla fauna selvatica nemmeno devono essere conteggiati nel calcolo totale del Territorio Agro-Silvo Pastorale totale su cui calcolare le percentuali di territorio sottratte alla caccia: per essere chiari dati 100 ettari di territorio di

cui 10 ettari urbanizzati comprendenti gli immobili, 5 ettari di superficie stradale e 85 ettari di superficie "verde" di cui 15 ettari ricadenti in fasce di rispetto (vietate alla caccia ma inutili alla fauna), il calcolo delle percentuali del territorio Agro Silvo Pastorale da sottoporre a tutela (dal 10 al 20% del TASP utile) sarebbero da applicarsi non su 85 ettari, ma su 70 (85 ettari non cementificati – 15 ettari di fasce di rispetto inutili alla fauna).

Si fa inoltre riferimento nelle vostre controdeduzioni ad un ricorso perso da Federcaccia nel 2001, ma chi è stato incaricato della stesura del Piano Faunistico Venatorio Territoriale è consapevole che il quadro normativo è cambiato ?

Si insiste pertanto a che l'osservazione venga accolta nei termini di cui sopra, pena l'approvazione di un PFVT falsato ed illegittimo.

Il Presidente  
  
Gianpaolo Grassi